

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 843

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore COSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 LUGLIO 2006

Istituzione del quoziente familiare per la determinazione
dell’imposta sul reddito e modificazioni alla disciplina
delle detrazioni

ONOREVOLI SENATORI. - Le problematiche inerenti il trattamento fiscale della famiglia sono da sempre al centro dell'attenzione dei partiti del centro destra in generale e di Forza Italia in particolare.

Al riguardo la 6^a Commissione - Finanze e Tesoro del Senato ha approfondito questa problematica con un'indagine conoscitiva proposta e accolta il 14 luglio 2004 sul trattamento fiscale del reddito familiare e sulle relative politiche di sostegno, che ha fatto luce, attraverso l'audizione di svariati rappresentanti di diversi istituti economici, sulle complesse problematiche della famiglia italiana legate all'andamento demografico, fornendo al Parlamento diversi dati da tenere in massima evidenza al fine di meglio valu-

tare gli interventi ed il sostegno della natalità, anche tenendo conto degli anni oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'attualità del problema ed il fatto che non deve essere sottovalutato risulta evidente se si leggono i dati europei ed italiani sul tasso di fecondità e sul prolungamento della vita media che peraltro comporta pesanti ripercussioni sulla spesa pubblica con conseguenze insostenibili nel lungo periodo.

In prospettiva, occorre ripristinare un adeguato rapporto tra la popolazione anziana e quella in età lavorativa. Per realizzare tale obiettivo è opportuno favorire la ripresa della fecondità attraverso adeguate politiche di sostegno.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per nucleo familiare)

1. All'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i commi 1, 2, 3 e 4 sono abrogati.

2. Ai fini del calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di ciascun nucleo familiare, la base imponibile è determinata sommando i rispettivi redditi, al netto degli oneri deducibili di cui agli articoli 10 e 12, comma 4-*bis*, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, divisi per:

a) 1, qualora il nucleo familiare sia composto da un solo individuo, celibe, divorziato o vedovo, senza figli;

b) 2, qualora il nucleo familiare sia composto dai coniugi, senza figli;

c) 1,5, qualora il nucleo familiare sia composto da un solo individuo, celibe o divorziato, con un figlio;

d) 2,5, qualora il nucleo familiare sia composto dai coniugi, ovvero da un solo coniuge vedovo, con un figlio a carico;

e) 2, qualora il nucleo familiare sia composto da un solo individuo, celibe o divorziato, con due figli a carico;

f) 3, qualora il nucleo familiare sia composto dai coniugi, ovvero da un coniuge vedovo, con due figli a carico;

g) 3, qualora il nucleo familiare sia composto da un solo individuo, celibe o divorziato, con tre figli a carico;

h) 4, qualora il nucleo familiare sia composto dai coniugi, ovvero da un coniuge vedovo, con tre figli a carico;

i) il coefficiente previsto alla lettera g), cui va aggiunta un'unità per ogni figlio a carico successivo al quarto qualora il nucleo familiare sia composto da un solo individuo, celibe o divorziato, e da un numero di figli a carico superiore a quattro;

l) il coefficiente previsto alla lettera h), cui va aggiunta un'unità per ogni figlio a carico successivo al terzo qualora il nucleo familiare sia composto dai coniugi, ovvero da un coniuge vedovo, e da un numero di figli a carico superiore al tre.

3. Ai fini del calcolo della base imponibile di cui al comma 2, i valori dei coefficienti individuati nel medesimo comma sono aumentati:

a) di 0,5 per ciascun figlio portatore di *handicap* ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b) di 0,2 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;

c) di 0,5 per ogni altra persona a carico, diversa dai figli, indicata all'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

4. Alla base imponibile determinata ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, al netto della deduzione di cui all'articolo 11 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, sono applicate le aliquote di cui all'articolo 13 del medesimo. L'imposta lorda sul reddito complessivo del nucleo familiare è ottenuta moltiplicando il valore determinato ai sensi del primo periodo del presente comma per il medesimo coefficiente utilizzato per determinare la base imponibile ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo.

Art. 2.

(Modifiche alla disciplina delle detrazioni di cui all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi)

1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «un importo pari al 19 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «un importo pari al 27 per cento»;

b) alla lettera b), primo periodo, le parole: «non superiori a 7 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 7.000 euro»;

c) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, comprese quelle relative all'acquisto dei testi scolastici, per un importo complessivamente non superiore a 5.160 euro»;

d) alla lettera f), le parole: «non superiori a lire 2 milioni e 500 mila» sono sostituite con le seguenti: «non superiore a 2.500 euro»;

e) dopo la lettera i-*quater*, è aggiunta la seguente:

«i-*quinqüies*) le spese sostenute in occasione del matrimonio nel semestre antecedente e nel semestre successivo alla data di celebrazione del medesimo per un importo complessivamente non superiore a 30.000 euro. Tra tali spese rientrano, oltre a quelle relative all'organizzazione della cerimonia nuziale, secondo gli usi prevalenti, anche quelle sostenute per la predisposizione e l'arredamento della abitazione in cui i nubendi hanno fissato la propria residenza. Detta detrazione è ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d'imposta successivi.».

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni recate all'articolo 15, comma 1, lettera *i-quinquies*), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, introdotta dal comma 1, lettera *e*), del presente articolo.

Art. 3.

*(Presentazione della dichiarazione
dei redditi)*

1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

«È in facoltà dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati presentare su unico modello la dichiarazione unica dei redditi di ciascuno di essi, compresi quelli di cui all'articolo 4, primo comma, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni. Ai fini del presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, e successive modificazioni. Nel caso di cui al presente comma, i versamenti unitari e le compensazioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, si riferiscono esclusivamente alle imposte sui redditi».

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 7 miliardi di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, con le maggiori entrate contabilizzate e derivanti dalla lotta all'evasione fiscale.

